



TRIBUNALE DI LECCO

-Sezione prima-

n. /2026 r.g.v.g.

Il Giudice,

a seguito dell'istanza di conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, presentata in data 11.5.2016 da [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], con sede in [REDACTED], rappresentata e difesa dal prof. avv. Stefano Ambrosini, adotta la seguente

ORDINANZA

premesso

- che il ricorso è motivato in ragione dell'illustrazione della situazione della società, dell'affermazione di prospettive di risanamento fondate su elementi concreti (conservazione di competenze industriali specialistiche e un processo produttivo integrato; investimenti in tecnologie coerenti con la transizione green, in particolare nel plasma; rapporti con clienti di rilievo; el periodo 2025-2026 apertura al mercato indiano, chiudendo accordi con player quali [REDACTED] e [REDACTED]) e dell'indicazione della necessità di provvedere a una ristrutturazione del debito residuo di medio-lungo termine con le banche e con le società di leasing, mantenendo aperte le linee di credito per la prosecuzione dell'attività ordinaria e procedendo nel contempo alla ristrutturazione industriale e alla preservazione dei valori aziendali;
- che l'Esperto nel parere depositato si esprime in senso favorevole in quanto, sulla base degli elementi informativi acquisiti, ha ritenuto che il risanamento di [REDACTED] sia concretamente perseguibile, come dimostrato dalla fiducia della clientela e dalla natura di fornitore strategico in relazione ad alcuni clienti, ed ha confermato che la manovra proposta dovrebbe riguardare unicamente i creditori finanziari (banche e società di leasing), senza richiesta di alcuna remissione

di debiti, ma con esclusiva previsione del mantenimento delle linee a breve e della rimodulazione dei piani di ammortamento, così da evitare che la liquidità generata sia completamente impiegata nel ripagamento delle rate del debito finanziario a medio/lungo termine;

- che alcuni creditori costituiti si sono in sostanza rimessi alla valutazione del Tribunale, in parte precisando il credito, in parte esplicitando l'intenzione di monitorare la procedura al fine di conoscere i progressi nell'elaborazione del piano di risanamento e verificare l'asserito rispetto delle scadenze rispetto ai fornitori e agli altri creditori non finanziari

1

- che [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nella memoria di costituzione, ha contestato l'applicabilità nei suoi confronti delle misure protettive richieste in ragione del modesto importo, tale da non influire sulle complessive prospettive di risanamento, e del rilievo che i propri crediti di importo maggiore sono integralmente sorti dopo la pubblicazione delle misure protettive, nell'ambito di contratti stipulati in costanza di procedura, cosicché la continuazione forzata dei servizi senza adeguata tutela del credito si risolverebbe in un ingiusto pregiudizio per il rischio di non recuperare quanto dovuto per prestazioni già integralmente eseguite;

- che [REDACTED] nella memoria di costituzione, sulla premessa che non può ritenersi conforme alla funzione delle misure protettive un'interpretazione che consenta alla ricorrente di beneficiare della prosecuzione di servizi essenziali senza sostenerne il relativo costo, ha chiesto che sia dichiarato che l'eventuale inadempimento delle obbligazioni sorte successivamente al deposito dell'istanza integra un autonomo inadempimento contrattuale e non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 18, comma 5, CCII, con conseguente facoltà del creditore di avvalersi dei rimedi previsti dalla legge e dai contratti, ivi compresi la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni e della risoluzione dei rapporti contrattuali;

- che [REDACTED]

(C.F./P.IVA [REDACTED]), nella memoria di costituzione, ha chiesto la non applicazione nei propri confronti delle misure protettive in ragione delle limitate dimensioni della società creditrice, che giustificerebbe l'applicazione analogica dell'esenzione prevista dall'art. 18 comma 5° CCII per i lavoratori, e della sproporzione tra il beneficio conseguito dalla ricorrente e il grave danno che sarebbe patito dalla creditrice in caso di mancato pagamento;

- che [REDACTED] nella memoria di costituzione, ha contestato in generale la concedibilità delle misure protettive in quanto la ricorrente non ha fornito adeguata prova della sostenibilità del progetto di risanamento e l'effettiva necessità a tale fine della sospensione dei pagamenti dei leasing, e ne ha negato in particolare l'applicabilità nei propri confronti in quanto si altererebbe la natura del rapporto con l'allungamento dei tempi e la conseguente obsolescenza del bene, potenzialmente destinato alla restituzione alla concedente;

- che la società ricorrente ha replicato alle contestazioni dei creditori, in particolare evidenziando che il progetto di risanamento è finalizzato a consentire il pagamento integrale dei fornitori, dunque sia dei crediti anteriori, sia di quelli successivi all'efficacia delle misure protettive, pur se non può escludersi *a priori* la necessità di una falcidia o un riscadenziamento marginali; che *“la protezione generalizzata del patrimonio della Società si impone in considerazione della funzionalità (anche solo prospettica) della stessa rispetto all'obiettivo del risanamento dell'impresa”*; che, con specifico riferimento alla posizione della società di leasing, devono escludersi *“effetti potenzialmente irreversibili, giacché la misura in parola è limitata al tempo necessario per la stipulazione dell'accordo, il cui oggetto sarà il frutto della negoziazione fra le parti secondo correttezza e buona fede”*;

- che, al fine di consentire il pieno rispetto del contraddittorio, è stata fissata l'udienza del 25.6.2026 per la discussione con i creditori interessati, ad eccezione dei creditori esteri, per cui è stata fissata l'udienza del 30.9.2026 al fine di garantire adeguate tempistiche per la notifica;

- che in occasione dell'udienza del 25.6.2026 le parti comparse hanno ribadito le rispettive posizioni e l'Esperto, dott.ssa GIULIA PUSTERLA, ha evidenziato di aver *“già riscontrato un miglioramento dei ricavi nel mese di aprile/maggio, nonché l'acquisizione di ordini fino al settembre 2027, a dimostrazione della vitalità dell'impresa”*; in particolare, ha aggiunto che *“la società e i suoi professionisti sono attivi al fine di perfezionare il piano sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista aziendale ed industriale, con buone possibilità di risanamento in un termine anche inferiore rispetto al decennio inizialmente ipotizzato”*, sottolineando che *“il riscadenziamento del debito bancario e del leasing appare indispensabile al fine di superare l'attuale tensione finanziaria”*; infine, ha fatto presente di aver consultato tutti i creditori ed aver incontrato più volte gli istituti bancari, *“pur riscontrando difficoltà con le società di leasing, ricevendo perplessità delle banche circa il termine decennale ma non una preclusione di fondo per il riscadenziamento in prospettiva medio-lunga”*;

considerato

- che il provvedimento di conferma delle misure protettive non presuppone la compiuta elaborazione di un dettagliato piano di risanamento ma, come previsto dall'art. 19 comma 2° lett. d), l'allegazione di un *“progetto”* e di *“un prospetto delle iniziative che intende adottare”*, il cui grado di dettaglio non può che risentire del momento più o meno anticipato dell'iniziativa e della complessità delle operazioni che si intendono attuare;
- che, sempre in base alla medesima disposizione, al ricorso la società istante deve allegare altresì un *“piano finanziario per i successivi sei mesi”*, così da illustrare le prospettive dell'andamento aziendale durante lo svolgimento delle trattative e l'efficacia delle misure protettive;
- che l'immediata efficacia delle misure protettive, sin dal giorno dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, riguarda specificamente ed esclusivamente i crediti maturati anteriormente a quel momento, non impedendo lo spontaneo pagamento, ma inibendo le iniziative esecutive e cautelari dei creditori o l'acquisizione di diritti di prelazione, come desumibi-

le dall'art. 18 comma 3° CCII, con l'unica eccezione dei crediti da lavoro dipendente ai sensi del comma 1°;

- che, nel periodo antecedente alla conferma delle misure, ai creditori non è precluso il rimedio di sospendere in autotutela l'adempimento dei contratti pendenti, ai sensi dell'art. 18 comma 5°, secondo inciso CCII;

- che, qualora sia adottato il provvedimento di conferma, sempre in base all'art. 18 comma 5° CCII, è prevista la preclusione di *“rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori”*;

- che, sulla base delle disposizioni illustrate, le misure protettive non si estendono *in toto* ai creditori “successivi” (n.d.r. che non si siano autotutelati sospendendo le prestazioni nelle more della conferma), per cui non valgono le limitazioni del citato comma 5°, ma solo quelle dei commi precedenti;

- che, dunque, la conferma delle misure protettive non esonera la società beneficiaria dal dover adempiere alle obbligazioni sorte successivamente alla pubblicazione nel registro delle imprese, inibendo esclusivamente le azioni esecutive o cautelari in caso di inadempimento, ma non i rimedi in autotutela della parte *in bonis*, come l'eccezione di inadempimento o di risoluzione;

- che, di conseguenza, qualora la società ricorrente, contrariamente a quanto prospettato dalla stessa ricorrente, non dovesse eseguire i pagamenti dovuti per le prestazioni da ultimo fruite, il fornitore sarebbe legittimato ad interrompere il rapporto, tra l'altro con inevitabili conseguenze sulle trattative e sulle prospettive di buon esito della composizione negoziata, data la perdita di credibilità dell'operazione;

- che, infine, l'estensione dell'ambito applicativo delle misure a tutti o solo alcuni dei creditori si giustifica in concreto alla stregua delle caratteristiche del piano ipotizzato, della complessiva attendibilità delle iniziative assunte e, come desumibile indirettamente dalla previsione contenuta nell'art. 19 com-

ma 6° CCII, della proporzione tra vantaggio per la società da risanare e svantaggio al singolo creditore;

ritenuto

che, alla luce delle considerazioni svolte, le contestazioni dei creditori, che si sono opposti alla conferma delle misure o che hanno chiesto di esserne esentati in tutto o in parte, non ostino all'accoglimento dell'istanza per le seguenti ragioni:

- innanzitutto, il progetto di piano depositato, pur se tendenzialmente limitato alla prospettazione del risanamento attraverso la continuità diretta, senza la dettagliata spiegazione delle concrete linee operative e della plausibilità dei costi e dei flussi ipotizzati, è tuttavia sufficiente a giustificare la conferma delle misure protettive, in ragione della precocità dell'iniziativa (n.d.r. testimoniata dall'ipotesi di mero riscadenziamento delle passività finanziarie), della complessità della ristrutturazione aziendale e dell'indicazione di elementi concreti per la buona riuscita dell'operazione sia negli atti del ricorrente, sia da parte dell'Esperto, che anche in udienza ha ribadito l'acquisizione di ordini fino al 2027, la fiducia della clientela e l'avvio del confronto con gli Istituti di credito;
- la funzionalità delle misure richieste, con estensione generalizzata a tutti i creditori, è giustificata, perlomeno con riferimento allo stadio attuale di elaborazione del piano, dalla precisazione prudenziale della ricorrente che al momento non è escluso il marginale coinvolgimento dei fornitori nell'ambito della ristrutturazione del debito, pur proponendosi di rispettare le scadenze stabilite con pagamenti integrali;
- in particolare, non possono essere condivise le ragioni che alcuni creditori hanno posto alla base della domanda del loro esonero, in quanto l'eccezione *ex lege* relativa ai lavoratori subordinati non può essere estesa (ad es. agli imprenditori, per quanto di piccole dimensioni, o al concedente il bene in leasing), data l'evidente diversità della prestazione svolta e della natura del credito, nonché per il fatto che l'attuale grado di dettaglio del progetto di

risanamento non consente di motivare distinzioni in relazione a situazioni specifiche;

- Inoltre, totalmente infondati sono i timori espressi nelle memorie di alcuni creditori, che, nonostante le tendenziali rassicurazioni della società ricorrente, paventano l'erogazione forzata dei servizi nonostante l'inadempimento ai crediti "successivi" (cioè sorti in ragione di prestazioni eseguite dopo la pubblicazione di cui all'art. 18 comma 1°, terzo inciso CCII) in quanto, come è stato illustrato, innanzitutto il fornitore avrebbe già potuto sospendere l'esecuzione nelle more della conferma e comunque, nel prosieguo, non gli è preclusa l'eccezione di inadempimento (n.d.r. senza poter valorizzare a tal fine i crediti anteriori);

ritenuto

che la complessità del piano di risanamento giustifichi la concessione delle misure nella misura massima;

ritenuto

che lo stato iniziale di elaborazione del progetto di piano di risanamento e la natura delle contestazioni svolte dai creditori giustifichi la compensazione delle spese;

CONFERMA

a favore della [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], le misure protettive di cui all'art. 18 CCII, di seguito esemplificate, per la durata di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese:

- a. divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- b. divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle ricorrenti e sui beni e sui diritti, anche di terzi, attraverso i quali vengono esercitate le attività di impresa;
- c. divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (art. 18, co. 4, CCII);

d. divieto dei creditori – ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti - di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare, in tutto o in parte, le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di accesso alla CNC (art. 18, co.5, CCII);

e. con specifico riferimento alle banche ed agli intermediari finanziari, ai mandatarî e ai cessionari dei loro crediti, divieto di mantenere l'eventuale sospensione delle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che tale sospensione è determinata unicamente dalla corretta applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, co.5bis, CCII);

AVVISA

che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII; in caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.

AVVISA

l'Esperto ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione al Tribunale dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

COMPENSA

Le spese tra le parti.

CONFERMA

L'udienza del 30.9.2026 alle ore 12.15, come da provvedimento del 16.6.2026.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecco, 10.7.2026.

Il Giudice
Dario Colasanti

